

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1943 IN DATA 06 AGO 2012

Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Complesso I.P.P.C. FORNACI DI MASSERANO S.r.l. - con sede in Comune di Masserano, Via 2 Giugno n. 30.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 3/8/2012

Impresa: FORNACI DI MASSERANO S.r.l.

Stabilimento di Masserano (BI).

Sede Legale: Masserano, via 2 Giugno 30.

Stabile Organizzazione e Sede Operativa: Via 2 Giugno, 30 – 13866 MASSERANO (BI).

Codice SIRA 3100

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/2007 venne rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Società FORNACI DI MASSERANO S.r.l. - per l'unità locale di Via 2 Giugno n. 30 in Comune di Masserano, (BI), per lo svolgimento dell'attività IPPC: "3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³".

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 24/05/2011 è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al complesso IPPC in capo alla Società Fornaci di Masserano S.r.l. per l'unità locale di Via 2 Giugno n. 30 in Comune di Masserano, (BI), in relazione alle seguenti comunicazioni:

- prot. n. 54180 del 08/11/2007, per l'installazione di nuova linea di produzione per laterizi denominati "NormaTris" e "BioTris";
- prot. n. 3127 del 22/01/08, con il quale l'Azienda richiedeva l'inserimento, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di n. 1 punto di emissione in atmosfera (derivante da depolveratore a maniche) e 3 punti di sfiato (n. 1 di vapore acqueo e n. 2 di calore a bassa temperatura) erroneamente reputati dall'Azienda, al momento dell'istanza di Autorizzazione come "non significativi";
- protocollo n. 15089, con cui si comunicava il cambiamento della ragione sociale dell'azienda in FORNACI DI MASSERANO S.r.l. sede legale in via 2 Giugno, 30 – 13866 Masserano (BI), rimanendo invariati codice fiscale e partita I.V.A.;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società FORNACI DI MASSERANO S.r.l. il 29/11/2011 allo SUAP Comunità Montana "Val Sessera, Valle

di Mosso e Prealpi Biellesi", prot. n. 1072, pratica SUAP 255 - 2011, per l'unità locale di Via 2 Giugno n. 30 in Comune di Masserano, (BI) nella quale viene svolta l'attività IPPC: "3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³".

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- autorizzazione allo scarico di reflui domestici ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06;
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Visti i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi che hanno avuto luogo il 10 Febbraio 2012, il 10 Maggio 2012 e il 10 Luglio 2012 per l'istruttoria del procedimento oggetto del presente atto.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi, non è stato condizionato al rispetto da parte del richiedente di particolari prescrizioni tecniche.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, con nota acquisita al prot. n. 33105 del 26/7/2012, ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 nei seguenti termini:

- 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del DM. 24/4/2008;
- relativamente alle emissioni in atmosfera 3 campionamenti nell'arco di validità dell'autorizzazione.

Dato atto che

- a norma dell'art. 29 – quater comma 11 del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione riportata nell'elenco dell'allegato IX al Decreto;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29 – ter del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06 in capo alla Società FORNACI DI MASSERANO S.r.l. - per l'unità locale di Via 2 Giugno n. 30 in Comune di Masserano, (BI), per lo svolgimento dell'attività IPPC "3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³", con l'osservanza di tutte le

modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Visto il verbale del Comitato Tecnico provinciale del 10/02/2012, con all'ordine del giorno l'esame dell'istanza in oggetto;

Considerato che la valutazione dei costi istruttori dovuti rispetto ai parametri autorizzativi presenti nel progetto hanno portato a determinare una somma diversa ed inferiore rispetto a quella effettivamente versata dal Proponente. In particolare dai conteggi eseguiti dagli Uffici provinciali è risultato un costo istruttorio pari a € 1.592,5 rispetto al versamento effettuato pari ad € 2.310, rendendo di fatto necessario provvedere al rimborso della somma eccedente.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/2007, alla Società FORNACI DI MASSERANO S.r.l. - per l'unità locale di Via 2 Giugno n. 30 in Comune di Masserano, (BI), per lo svolgimento dell'attività IPPC 3.5.: *"Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³"* con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.
2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 16/04/2012, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - ✦ autorizzazione allo scarico di reflui domestici ai sensi del D.Lgs 152/06;
 - ✦ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06;
 - ✦ approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
4. Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10/10/2006, non riproposti nel presente atto.
5. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
8. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i.i., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 11 Di stabilire che si provvederà, con successivo ed autonomo atto, a liquidare la somma versate in eccesso rispetto ai costi istruttori, pari a € 717,5 come dettagliato in premessa, a favore della Società FORNACI DI MASSERANO S.r.l..
- 12 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06.
- 13 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
 - 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del DM. 24/4/2008;
 - relativamente alle emissioni in atmosfera 3 campionamenti nell'arco di validità dell'autorizzazione.
- 17 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 18 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP Comunità Montana "Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi", per consentire l'emissione del provvedimento unico conclusivo del procedimento avviato.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Biella, li 3/8/2012



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Publicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal 06 AGO 2012 al 17 AGO 2012
Biella, li 06 AGO 2012

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMO ROSSI

06 AGO 2012

Fornaci di Masserano s.r.l. - Via 2 Giugno, 30 - 13866 MASSERANO (BI)
 Allegato B - Dati identificativi IPPC

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 - 13731)	
Denominazione Società Madre Fornaci di Masserano S.r.l.	
Codice SIRA-ULO: 3100	
Codice fiscale <i>00164120024</i>	
Partita IVA n. <i>00164120024</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13866</i>
	Comune: Masserano
	Località:
	Indirizzo: <i>via 2 Giugno, 30</i>
Sede operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13866</i>
	Comune: Masserano
	Località:
	Indirizzo: <i>via 2 Giugno, 30</i>
	Tel: <i>015 99328 - 015 99463 fax 015 99470</i>
	E-mail: <i>fdm@fornacidimasserano.com</i>
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>Nord 5046000, Est 441206</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV, V e VI.</i>
Attività economica principale: <i>Produzione di laterizi.</i>	
ISTAT 1991: <i>26.4</i>	
Attività IPPC: <i>3.5</i>	
Codice NOSE-P: <i>104.11</i>	
Codice NACE: <i>26.00</i>	
Codice SNAP <i>0303</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione allo scarico di reflui domestici ai sensi del D.Lgs 152/06; - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06; - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche. 	
Certificazioni ambientali presenti: <i>==</i>	
Numero di addetti: <i>26</i>	
(Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 - 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A).	

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. L'impresa dovrà comunque dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti periodici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
4. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
6. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 N. 1943 DEL 06 AGO 2012

N. punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
2	FORNO DI COTTURA	40.000	24	Continua	120	SO _x	300	12	13	1,65x0,80	Carboni Attivi
							200	8			
							20	0,8			
							20	0,8			
3	GENERATORE DI VAPORE						Emissione scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico				
4	LAMINATOI	20.000	24	Continua	Amb.	Polveri totali	10	0,2	12	0,78	F.T.

I-ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 e s.. mm. e ii.;

RECETTORE

- Lo scarico delle acque provenienti dai servizi igienici del sito IPPC è autorizzato, previo trattamento in fossa Imhoff, negli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione;

PRESCRIZIONI

1. lo smaltimento è ammesso solo se il refluo presenta caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
2. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico tramite sub-irrigazione acque reflue diverse da quelle domestiche qui autorizzate;
3. in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m. dal punto di scarico, lo stesso vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Provincia;
4. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
5. dopo la chiarificazione in fossa Imhoff la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme ma devono essere rispettati i criteri tecnico costrittivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del comitato Interministeriale 4-2-1977 " *Criteri, metodologie e norme tecniche generali...*". Il dimensionamento della condotta drenante deve essere rapportato al numero di utilizzatori e alla natura del terreno. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad usi potabili, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previo accertamento chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
6. le acque grigie provenienti da lavandini, docce, ecc. devono essere convogliate nella fossa Imhoff;
7. la fossa Imhoff deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
8. la distanza fra la trincea di subirrigazione ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 30 metri;
9. la differenza di quota tra il fondo della trincea di subirrigazione ed il massimo livello della falda deve essere superiore a 1 metro;
10. lo smaltimento dei reflui chiarificati deve avvenire lontano dai fabbricati, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
11. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi per opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
12. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi e dei grassi tramite ditte specializzate;
13. non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
14. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'A.I.A., ogni variazione delle modalità e trattamento dello scarico e tipologia di origine delle acque reflue;
15. devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo dell'A.I.A.

II-PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

16. Si prende atto della presentazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne presentato dal Gestore del sito IPPC, in cui si dichiara che non esistono aree scolanti ai sensi dell'Art. 7 DPGR 1/R 2006 e s.m.i., in quanto non vi sono aree soggette a rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 17. Si prende atto della presentazione della planimetria di cui all'All. T in cui sono illustrati i percorsi e i recapiti delle acque meteoriche del sito;
 18. Eventuali varianti o modifiche al Piano dovranno essere trasmesse alla Provincia per la loro approvazione e la valutazione di avvio del procedimento per procedure di variante ai sensi del D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 in rapporto alla autorizzazione integrata ambientale.
- Si ricorda che ai sensi della L.R. 12/2004 così come modificata da D.P.G.R. 14/R del 06.12.2004, l'occupazione di aree demaniali con tubazioni per lo scarico di acque, è sottoposto a canone di concessione.

COMUNITA' MONTANA
"VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI"
C.F. 92016380021

Sede legale: Via Bassetti, n. 1 - 13866 CASAPINTA (BI) - Tel. 015/7429065 - Fax 015/7429895 - e-mail: cmrealpibiellesi@reteunitaria.piemonte.it
 Sedi operative: Via Mazzini, 3 - 13825 VALLE MOSSO (BI) - Tel. 015/737773 - Fax 015/737892 - e-mail: cmvmozzo@ptb.provincia.biella.it
 Via B. Sella, 258 - 13867 PRAY (BI) - Tel. 015/767511-767860 - Fax 015/767681 - e-mail: cmvalsessera@yahoo.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

CASAPINTA Ufficio Centrale: Via Bassetti 1 13866 Casapinta (BI) Tel 015 7429065 Fax 015 7429895 mail: sportellounico.cmrealpibiellesi@reteunitaria.piemonte.it ORARI: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 16.00	VALLE MOSSO Ufficio Centrale: Via Mazzini, 3 - 13825 Valle Mosso (BI) - Tel. 015/737773 - Fax 015/737892 - e-mail: cmvmozzo@ptb.provincia.biella.it ORARI: Martedì e Venerdì dalle 9,30 alle 16,30
COSSATO Ufficio Decentrato: c/o Ufficio Attività Economiche del Comune di Cossato in Piazza Gramsci ORARI: Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00	PRAY Ufficio Centrale: Via B. Sella, 258 - 13867 PRAY (BI) - Tel. 015/767511-767860 - Fax 015/767681 - e-mail: cmvalsessera@yahoo.it ORARI: Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00

Pratica SUAP N. 255-2011

Ditta **Fornaci di Masserano Srl**

<p align="center">VOLTURATO A FAVORE DI</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Valle Mosso.....</p> <p align="center">Il Responsabile</p> <p>.....</p>	<p align="center">REGISTRO PUBBLICAZIONI</p> <p align="center">N. _____</p> <p align="center">DAL _____</p> <p align="center">AL _____</p>	<p align="center">BOLLO 14,62 €</p>
---	---	--

PROVVEDIMENTO FINALE FAVOREVOLE SUAP N. 50 DEL 20/09/2012

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSO CHE

- ✓ il Sig. **MARCO TARELLO**, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta **FORNACI DI MASSERANO SRL**, con sede legale a **MASSERANO (BI)** in **VIA DUE GIUGNO N. 30**, avente titolo a richiede una concessione nei terreni/immobile sito nel Comune di **MASSERANO (BI)** in **VIA DUE GIUGNO N. 30**, ha presentato al prot. n. **1072** del **29/11/2011** istanza per l'avvio del procedimento unico, al fine di ottenere l'autorizzazione per i lavori di **"RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - (IPPC#) - Art. 29 octies comma I D.Lgs. 152/06"**, nei terreni/immobile sopraccitati;

VISTI

- il verbale n. 1 prima seduta della Conferenza dei Servizi del 10/02/2012, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- il verbale n. 2 seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 10/05/2012, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- il verbale n. 3 terza seduta della Conferenza dei Servizi del 10/07/2012, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- la Determinazione n. 1943 del 06/08/2012 ad oggetto "Rinnovo dell'Autorizzazione Ambientale - Complesso I.P.P.C. FORNACI DI MASSERANO Srl - con sede in Comune di Masserano Via 2 Giugno n. 30" della Provincia di Biella Settore Ambiente e Agricoltura Servizio Rifiuti, VIA, Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- ✓ il DPR 160/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni

AUTORIZZA

il Sig. **MARCO TARELLO**, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta **FORNACI DI MASSERANO SRL**, con sede legale a **MASSERANO (BI)** in **VIA DUE GIUGNO N. 30** ad eseguire quanto richiesto in premessa.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

- la presente autorizzazione vincola la ditta sopra indicata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- di stabilire che il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 16/04/2012;
- la realizzazione medesima è assentita nel rispetto delle condizioni generali e prescrizioni contenute negli atti istruttori allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi nonché le ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pagamenti di oneri e costi di urbanizzazione o pareri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, non richieste nella domanda unica;
- il proprietario, l'assuntore e il direttore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge, di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella concessione e/o autorizzazione edilizia e nel presente provvedimento amministrativo unico;
- il presente provvedimento amministrativo unico riguarda esclusivamente le opere e gli interventi richiesti, non estende i suoi effetti né comporta alcuna valutazione su altri impianti e/o altre parti dell'immobile/area pur descritte negli elaborati grafici, né costituisce sanatoria di eventuali abusi edilizi che non risultino specificate espressamente dal richiedente;
- **Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio digitale della Comunità Montana "**VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI**" e al Comune di **MASSERANO** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Valle Mosso, **20/09/2012**

Il Responsabile del SUAP
(Geom. Laureato Tuttolomondo)
